

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 MAGGIO
1960, n. 570 (GU n. 152 del 23/06/1960)
TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA COMPOSIZIONE E LA
ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI.
(PUBBLICATO NEL SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA GAZZETTA
UFFICIALE N.152 DEL 23 GIUGNO 1960)**

ART. 28

Omissis "I PRESENTATORI DEBONO ESSERE ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE DEL COMUNE E LA LORO FIRMA È AUTENTICATA DA UN NOTAIO, O DAL SEGRETARIO COMUNALE, O DAL PRETORE, O DAL GIUDICE CONCILIATORE. I PRESENTATORI CHE NON SAPPIANO O NON SIANO IN GRADO DI SOTTOSCRIVERE PER FISICO IMPEDIMENTO POSSONO FARE LA LORO DICHIARAZIONE IN FORMA VERBALE, ALLA PRESENZA DI DUE TESTIMONI, INNANZI AD UN NOTAIO O AL SEGRETARIO COMUNALE O AD ALTRO IMPIEGATO ALL'UOPO DELEGATO DAL SINDACO. DELLA DICHIARAZIONE È REDATTO APPOSITO VERBALE, DA ALLEGARE ALLA LISTA" *omissis*

Omissis " CIASCUN ELETTORE NON PUÒ SOTTOSCRIVERE PIÙ DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA" *omissis*.

ART. 29. (LEGGE 23 MARZO 1956, N. 136, ART. 16)

Omissis " I PRESENTATORI DEBBONO ESSERE ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DELLE SEZIONI DELLA FRAZIONE" *omissis*.

ART. 32. (T. U. 5 APRILE 1961, N. 203, ART. 30, E LEGGE 23 MARZO 1956, N. 136, ART. 18)

Omissis "I PRESENTATORI DEBBONO ESSERE ELETTORI ISCRITTI NELLE LISTE DEL COMUNE E LA LORO FIRMA È AUTENTICATA DA UN NOTAIO, O DAL SEGRETARIO COMUNALE, O DAL PRETORE, O DAL GIUDICE CONCILIATORE. PER I PRESENTATORI CHE NON SAPPIANO SOTTOSCRIVERE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL QUARTO COMMA DELL'ART. 28.

CIASCUN ELETTORE NON PUÒ SOTTOSCRIVERE PIÙ DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI LISTA." *omissis*.

ART. 93. (T. U. 5 APRILE 1951, N. 203, ART. 86)

Omissis "CHIUNQUE, ESSENDO PRIVATO O SOSPESO DALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO ELETTORALE, O ASSUMENDO IL NOME ALTRUI, FIRMA UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA O SI PRESENTA A DARE IL VOTO IN UNA SEZIONE ELETTORALE, OVVERO CHI SOTTOSCRIVE PIÙ DI UNA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA O DÀ IL VOTO IN PIÙ SEZIONI ELETTORALI, È PUNITO CON LA RECLUSIONE FINO A DUE ANNI E CON LA MULTA FINO A LIRE 20.000" *omissis*.